

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3323 di lunedì 26 maggio 2014

Rischio alcol: le procedure aziendali per prevenire infortuni

Un documento del CPT di Torino si sofferma sulle procedure aziendali per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che, a causa di questa assunzione, presentano comportamenti inadeguati.

Torino, 26 Mag ? Se il 10% degli infortuni sul lavoro che avvengono può essere realmente riconducibile, come riportano indagini di alcune organizzazioni internazionali, all'**assunzione di bevande alcoliche**, è evidente che necessitano precise e urgenti azioni di prevenzione.

Azioni che riguardano non solo una corretta valutazione del rischio, una puntuale informazione e formazione dei lavoratori e una idonea sorveglianza sanitaria, ma anche la predisposizione di specifiche **procedure** per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20051] ?#>

A parlarne è un documento, già presentato da PuntoSicuro nei mesi scorsi, elaborato dal CPT di Torino e dal titolo "Indicazioni per l'applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati". Il documento, che ha l'obiettivo di favorire una corretta stima di questo fattore di rischio e di adottare adeguate misure preventive, fa particolare riferimento alle disposizioni della Regione Piemonte correlate alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 in materia di assunzione di bevande alcoliche e di verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni.

Riguardo alle **procedure aziendali**, il documento del CPT sottolinea che la presenza di lavoratori in evidente stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol "rappresenta una **situazione di emergenza**; tale situazione deve poter essere affrontata con una procedura aziendale, semplice e chiara, che consenta di allontanare immediatamente i lavoratori dalla mansione a rischio anche nel caso in cui gli stessi si oppongano al provvedimento".

Procedura che "dovrà essere concordata con RLS/RLST e dovrà prevedere:

- i soggetti che devono provvedere all'allontanamento del lavoratore in stato di ebbrezza o intossicato; in genere dovrebbero essere incaricati gli addetti al primo soccorso o altri soggetti (es. preposti) a conoscenza delle modalità di comportamento e comunicazione in queste situazioni;
- le modalità con cui il lavoratore deve essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio;
- altri provvedimenti ritenuti necessari come ad esempio la richiesta dell'intervento del pronto soccorso pubblico o le modalità per l'accompagnamento in un luogo sicuro del lavoratore".

Si segnala inoltre che a scopo precauzionale "il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o intossicazione acuta da alcol deve essere temporaneamente allontanato dalla mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva". E "qualora, nell'ambito dello svolgimento delle mansioni a rischio, sussistano elementi che facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta, il caso deve essere segnalato al medico competente in forma scritta dal datore di lavoro o da un suo delegato, anche su segnalazione di preposti o lavoratori".

Il documento riporta poi alcuni elementi, che possono consentire di individuare i casi a rischio e favorire la richiesta al medico competente di accertamento mirato, tratti da un allegato approvato con **DGR del 22 ottobre 2012**.

L'**Allegato 5** "Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell'allegato 1 dell'Intesa Stato ? Regioni (ragionevole dubbio)" riporta **tre diverse fasce**:

- **Fascia A**: "alito 'alcolico'; ha portato alcolici in azienda; è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo; difficoltà di equilibrio; evidente incapacità a guidare un mezzo; si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se

richiamato; tremori agli arti superiori;

- **Fascia B**: incapacità a comprendere un ordine semplice; ha difficoltà a parlare; instabilità emotiva; ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute; assenteismo; almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end;

- **Fascia C**: ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini; calo del rendimento; disattenzione; ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa; litigiosità con i colleghi di lavoro; frequenti ritardi all'entrata".

In particolare l'**accertamento mirato** "verrà richiesto al medico competente dal datore di lavoro, anche su segnalazione di preposti o altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una situazione ricadente della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C".

Il documento si sofferma poi sui programmi di **informazione e formazione dei lavoratori** e sulla **sorveglianza sanitaria** con particolare riferimento a:

- verifica dell'assunzione di bevande alcoliche;
- verifica di situazioni di alcol dipendenza.

E si sottolinea che il **documento di valutazione dei rischi** deve contenere in riferimento ai rischi connessi all' assunzione di alcol:

- le misure di prevenzione previste;
- le procedure aziendali;
- l'elenco dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Concludiamo la presentazione delle "**Indicazioni per l'applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati**" con una **sintesi sulle azioni da intraprendere** secondo gli obblighi imposti dalle norme e con riferimento al DGR del 22 ottobre 2012 della Regione Piemonte e alle attività lavorative a rischio che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro:

- "integrazione del DVR con l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria";
- "integrazione del DVR con le azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all'assunzione di alcol";
- "elaborazione delle procedure aziendali per interventi semplici e chiari nei casi con problematiche alcol-correlate";
- "invio al medico competente l'elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a sorveglianza sanitaria";
- "esecuzione dell'aggiornamento della formazione degli addetti al primo soccorso in materia di problematiche alcol-correlate e/o formazione degli addetti all'applicazione delle procedure aziendali";
- "attuazione dell'informazione e della formazione";
- "divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche";
- "attivazione della sorveglianza sanitaria per la verifica dell'assunzione di bevande alcoliche (e quindi il rispetto del divieto) e per la verifica di situazioni di alcol dipendenza".

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro di Torino e provincia, "Indicazioni per l'applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati" (formato PDF, 627 kB).

Regione Piemonte - Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814 - Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.